REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione di taluni additivi destinati ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione.
- (2) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (²). L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.
- (3) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (³). L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.
- (4) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 %

Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione (4). L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.

- (5) Il titolare delle autorizzazioni, Janssen Animal Health BVBA, ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in cui propone di modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi di cui ai considerando 2, 3 e 4 del presente regolamento. Insieme alla domanda, esso ha presentato dati da cui emerge che i diritti di commercializzazione per gli additivi in questione sono stati trasferiti alla casa madre belga Janssen Pharmaceutica NV, con effetto dal 2 luglio 2007.
- (6) La procedura con cui l'autorizzazione di un additivo, legata a una persona responsabile della commercializzazione, viene assegnata a un'altra persona è puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (7) Per permettere a Janssen Pharmaceutica NV di sfruttare i suoi diritti di proprietà dal 2 luglio 2007, è necessario modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi con effetto dal 2 luglio 2007. È perciò necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003.
- (9) È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

^{5.3.2005,} pag. 8).
(2) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3.

IT

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
- 2. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
- 3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

Articolo 2

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione